

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)809

Vol. 1967/0146

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 809 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1967

Progetto di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi della
tariffa doganale comune applicabili a
taluni prodotti

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

Relazione

Salvo taluni prodotti per i quali in appresso si analizzano i motivi particolari di sospensione dei dazi, si è sempre tenuto conto sia della situazione della produzione negli Stati membri ed eventualmente nei paesi associati alla CEE, sia delle possibilità di sostituzione rispetto ad altri prodotti già fabbricati all'interno della CEE, nonché dell'interesse comunitario derivante dalla misura prevista. Ciò ha indotto a prendere in considerazione aliquote che vanno dallo 0 al 12%. Inoltre, talvolta alcune sospensioni sono state accompagnate da condizioni particolari, pure riportate in appresso.

Per quanto riguarda la guanina greggia, si tratta di una misura d'armonizzazione dei dazi della tariffa doganale comune. Infatti, per la guanina greggia, classificata nella sottovoce ex 38.19 Q, è prevista una aliquota del 18%, mentre essa costituisce una materia prima per la fabbricazione dell'essenza di perle o essenza di Oriente, della sottovoce 32.09 A I, che è soggetta all'aliquota del 16% soltanto.

Per i sacchi e sacchetti da imballaggio, confezionati con tessuti diversi dalla juta, dal lino o dal sisal, bisogna ricordare che il dazio della tariffa doganale comune era del 19%. In occasione dei negoziati svoltisi nel 1962 nel quadro del GATT, il dazio su detti sacchi e sacchetti nuovi (62.03 B II) è stato ridotto al 15% mentre l'aliquota del 19% è rimasta invariata per gli stessi sacchi usati (62.03 B Ib). Si è ritenuto che la soluzione più equa per ristabilire l'armonia delle aliquote in questione - armonia istituita in occasione dell'elaborazione della tariffa doganale comune - era quella di sospendere dal 15% il dazio della sottovoce 62.03 B I b. Di conseguenza, gli esperti governativi hanno proposto di limitare al primo semestre 1968 la validità della sospensione per detti prodotti, dato che al 1° luglio 1968 il

.../...

dazio del 19% sarà diminuito al 13% a seguito della prima riduzione (due scaglioni) da operare nel quadro delle concessioni derivanti dagli ultimi negoziati del GATT (Kennedy Round).

Per i prodotti di cui appresso, a seguito della prima riduzione che entrerà in vigore dal 1° luglio 1968 nel quadro delle concessioni accordate al GATT, i dazi applicabili a partire da detta data si avvicineranno o arriveranno al livello indicato dagli esperti governativi per le sospensioni. Di conseguenza, questi ultimi si sono dichiarati d'accordo, affinché la durata di tali sospensioni sia limitata al 30 giugno 1968. Si tratta dei:

- Cloruri dei metalli delle terre rare (ex 28.52 B);
- O, O dietil -
O-(4-metil-2-isopropil)-6 pirimidil
Tiofosfato (ex 29.35 S);
- 2-Cloro-6 etilammino-4-
isopropilammino-1,3,5- triazina (ex 29.35 S);
- 2-Cloro-4,6-bis (etilammino)-
1,3,5 - triazina (ex 29.35 S);
- 2-Cloro-4,6-bis (isopropilammino)
1,3,5 - triazina (ex 29.35 S).

Per quanto riguarda le miscele di mercaptani terziari (ex 38.19 Q), al momento delle discussioni è stato sostenuto che nella Comunità si è intrapresa la fabbricazione di un prodotto di sostituzione. Di conseguenza, gli esperti governativi hanno deciso di comune accordo di limitare la sospensione totale per le miscele di mercaptani terziari al 30 giugno 1968, affinché le industrie utilizzatrici possano adattarsi all'uso del prodotto di sostituzione e che da tale data al 31 dicembre 1968 il dazio sia portato al 9%.

Per quanto riguarda i prodotti della voce 38.07 A e B (essenza di trementina ed altre) e le colofonie (38.08 A), gli esperti governativi hanno subordinato il loro accordo per la sospensione dei dazi all'inclusione della stessa condizione precedente e cioè che gli Stati membri che possono beneficiare di contingenti tariffari nazionali per i prodotti della specie ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, rinuncino a detti contingenti per il 1968.

In conformità a quanto disposto al Protocollo n. 10 allegato all'Accordo di Atene, si dovrà chiedere l'accordo preventivo del Consiglio d'Associazione.

Per il sughero (45.01 A e B), l'accordo sulla sospensione è subordinato, come in passato, alla condizione che gli Stati membri che possono beneficiare, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, di contingenti tariffari nazionali per i prodotti della specie, vi rinuncino per il 1968.

L'unanimità, al livello degli esperti, per la sospensione totale dei dazi applicabili alle perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente (70.19 A I a) e alle imitazioni di perle preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente (70.19 A III a), è stata raggiunta alla condizione che gli Stati membri che possono beneficiare - a norma del Protocollo n. X allegato all'Accordo del 2 marzo 1960 sui prodotti dell'elenco G - di contingenti tariffari nazionali per i prodotti della sottovoce 70.19 A IV b della tariffa doganale comune, vi rinuncino per il 1968.

Per quanto riguarda la sospensione del dazio della tariffa doganale comune all'aliquota del 4% per i cloruri dei metalli delle terre rare (ex 28.52 B) e all'aliquota del 6% per il tio-bis di sec-amilfenolo (ex 29.31 B), l'accordo è subordinato all'impegno assunto dalla delegazione italiana di mantenere l'essenzione nella sua tariffa nazionale fino al 30 giugno 1968 per gli scambi intracomunitari di questi due prodotti. Inoltre, l'unanimità per la sospensione al 9,5% del dazio della tariffa doganale comune sull'idroxipropilmetilcellulosa (ex 39.03 B V a 2) è stata raggiunta solo contro l'impegno da parte della suddetta delegazione di mantenere a 0 nella sua tariffa nazionale e fino al 30 giugno 1968, il dazio intracomunitario sull'idroxiethylmetilcellulosa (ex 39.03 B V a 2).

Quanto alle digitaline (29.41 A), gli esperti governativi hanno riconosciuto all'unanimità che rientrano sotto questa denominazione in particolare i seguenti prodotti:

l'acetildigoxina, l'acetil digitoxina, la digitoxina, i lanatosidi A + B + C, il lanatoside C, il descacetil lanatoside C e il desacetil lanatoside A + B + C.

Anche per quanto riguarda gli alcaloidi della segala cornuta, i loro sali, i loro eteri, i loro esteri e gli altri derivati (ex 29.42 C VIII),

.../...

è stato riconosciuto all'unanimità che rientrano sotto tale denominazione in particolare:

gli alcaloidi naturali della segala cornuta, i loro sali, i loro eteri, i loro esteri ed altri derivati, la diidroergotamina e i loro sali, i metani sulfonati di diidroergotossina, di diidroergocornina, di diidroergocristina e di diidroergocriptina, i maleati di metilergobasina e i maleati della butanalamide dell'acido 1-metil-lisergico.

Quanto alla carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) (ex 48.01 A II), gli esperti governativi hanno rinnovato il loro accordo sulla seguente definizione:

"La carta giapponese speciale destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio di fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale, è una carta di colore naturale bianco, di qualità soffice e resistente, di peso al m² da 12 g esclusi a 28 g inclusi, e composta per la maggior parte di fibre lunghe".

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante sospensione temporanea dei dazi della
tariffa doganale comune applicabil a taluni prodotti

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Visto l'accordo preventivo del consiglio di Associazione, istituito dal l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, per quanto riguarda l'essenza di trementina della sottovoce 38.07 A e le colofonie della sottovoce 38.08 A,

considerando che per i prodotti oggetto della presente decisione - fatta eccezione per la guanina greggia della sottovoce 38.19 Q e per i sacchi e sacchetti da imballaggio usati della sottovoce 62.03 B I b - la produzione nella Comunità è attualmente inesistente ovvero insufficiente per coprire in particolare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici;

considerando che per quanto riguarda la generalità dei prodotti in questione, la Comunità ha interesse che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa solo parzialmente in certi casi, a causa in particolare dell'esistenza di una produzione comunitaria, e totalmente in altri casi;

considerando che per quanto riguarda la miscela di mercaptani terziari (ex 38.19 Q) è stato sostenuto che nella Comunità si è intrapresa la fabbricazione di un prodotto di sostituzione; che di conseguenza conviene limitare la sospensione totale del dazio al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1968; al fine di permettere alle industrie utilizzatrici di adattarsi all'uso del prodotto di sostituzione, e di sospendere poi a un livello adeguato il dazio per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1968;

.../...

considerando che per l'essenza di trementina della sottovoce 38.07 A e per le colofanie della sottovoce 38.08 A; sia la produzione comunitaria che quella greca sono attualmente insufficienti per soddisfare le esigenze delle industrie trasformatrici;

considerando che per la guanina greggia della sottovoce 38.19 Q una sospensione totale del dazio appare giustificata dalla preoccupazione di stabilire una tassazione equilibrata dei prodotti secondo il loro grado di lavorazione;

considerando che per i sacchi e sacchetti da imballaggio usati della sottovoce 62.03 B I b, la sospensione parziale del dazio appare necessaria per ristabilire l'equilibrio dei dazi della voce n. 62.03, tenuto conto che durante negoziati commerciali in sede GATT il dazio autonomo del 19% per la sottovoce 62.03 B II è stato consolidato al 15%; che ciononostante è il caso di limitare al primo semestre 1968 la durata della validità della sospensione del dazio per i prodotti di cui trattasi, dato che a partire dal 1° luglio 1968 il dazio del 19% della sottovoce 62.03 B I b sarà ridotto al 15%, in conseguenza dell'applicazione progressiva delle concessioni derivanti dai negoziati commerciali del 1964 - 1967, effettuati nel quadro del GATT;

considerando che in seguito all'applicazione progressiva delle concessioni precitate, da effettuarsi a partire dal 1° luglio 1968, il dazio applicabile ai cloruri dei metalli delle terre rare (ex 28.52 B) sarà del 4% e quello applicabile ai: 0,0-dietil-O-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato; 2-cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1,3,5-triazina; 2-cloro-4,6-bis-(etilammino)-1,3,5-triazina; 2-cloro-4,6-bis-(isopropilammino)-1,3,5-triazina; (ex 29.35 S), sarà dell'11%; che questi dazi si situeranno per i cloruri dei metalli delle terre rare a un livello identico a quello previsto per la sospensione e per i quattro ultimi prodotti a un livello molto vicino; che in queste condizioni

.../...

sembra giustificato limitare al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giu
gno 1968 la durata della validità delle sospensioni per questi prodot-
ti;

considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evo
luzione a breve scadenza della situazione economica nei settori interes-
sati e che pertanto è opportuno che le sospensioni siano disposte a ti-
tolo temporaneo, .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1968, i dazi della tariffa doganale comune, per i prodotti elencati nella seguente tabella, sono sospesi sino al livello indicato a fianco di ciascuno di essi:

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
ex 12.07 K	Foglie di iaborandi (Pilocarpus jaboran di)	sospensione totale
ex 12.07 K	Boccioli di sofora japonica	sospensione totale
ex 12.07 K	Semi di strofanto (Strophanthus Kombe)	sospensione totale
14.02 B I	Crine vegetale	sospensione totale
ex 27.07 G	Prodotti aromatici destinati alla fabbri cazione del nerofumo (a)	sospensione totale
ex 27.14 C	Estratti provenienti dal trattamento de- gli oli lubrificanti per mezzo di solven ti selettivi, destinati alla fabbricazio ne del nerofumo (a)	sospensione totale
ex 28.55 B	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenen ti in peso 15% o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghi sa fosforosa d'affinazione e d'acciaio (a)	sospensione totale
ex 29.01 C I	Pineni	8%
ex 29.01 D VI	Viniltoluolo	6%
ex 29.02 B	Esaclorociclopentadiene	sospensione totale
ex 29.03 B II	1-Nitropropano	8%
ex 29.03 B II	2-Nitropropano	8%
ex 29.09	Ossido di butilene	9%

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../...

1	2	3
ex 29.13 A I b)	Metilisoamilchetone	10%
ex 29.13 D I	Pregnenolone	6%
ex 29.13 D I	17-Alfa-ossipregnenolone	6%
ex 29.13 D I	1,4,17 (20)-Pregnatriene-11-beta,21- diolo-3-one	9%
ex 29.13 D I	4,17 (20)-Pregnadiene-11-beta,21- diolo-3-one	9%
ex 29.13 D I	16-Alfa-metilpregnenolone	6%
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	sospensione totale
ex 29.13 G III	2,3-Dicloro-1,4-naftochinone	8%
ex 29.13 G III	Decaclorotetraciclo-decanone	10%
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Ossidopregnenolone acetato (eossipregnenolone acetato)	6%
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-1,4,9 (11)-pregnatriene- 17-alfa,21-diolo-3,20-dione-21 acetato	9%
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17- alfa,21-triciclo-3,20-dione-11 paratoluen solfonato-21 acetato	9%
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnanolone acetato	6%
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-pregnano-3-beta, 17-alfa- diolo-20-one-diacetato	6%
ex 29.15 A IV a)	Acido sebacico	3%
ex 29.15 B	Acido esacloro-endometilen-tetraidrofta lico e sua anidride	8%
ex 29.15 C II	Anidride trimellitica	sospensione totale
ex 29.16 D	Acido 2,6-dimetossibenzoico	10%
ex 29.16 D	Acido 3,6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	10%
ex 29.17	Solfato di dietile	9%

.../...

1	2	3
ex 29.23 D IV	Acido 3-amminopropionico (beta-alanina)	8%
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico	6%
ex 29.29	Ossima del 16,17-deidropregnenolone-acetato	6%
ex 29.31 B	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6%
ex 29.35 S	Dicloruro di 1,1'-dimetil-4,4'-dipiridilio	10%
ex 29.35 S	Diosgenina e suoi esteri	sospensione totale
ex 29.35 S	1,4-Diaza-biciclo-2,2,2-ottano (trietilendiammina)	8%
ex 29.35 S	4-Ciano-piridina	8%
ex 29.35 S	2-Metil-tio-4-isopropilammino-6-(3-metossi propilammino)-1,3,5-triazina	10%
ex 29.35 S	2-Metil-tio-4,6-bis (isopropilammino)-1,3,5-triazina	10%
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo	sospensione totale
ex 29.40	Bromelina	sospensione totale
29.41 A	Digitaline	6%
ex 29.41 D	Glucoside puro di scilla	6%
ex 29.41 D	Sale di calcio del sennoside A e B	6%
ex 29.41 D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6%
ex 29.42 C VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	6%
ex 29.44 D	Cefaloridina	4%
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:	
	A. Essenza di trementina	3%
	B. altri	3%

.../...

1	2	3
38.08 A	Colofonie (comprese le "peci resinose")	3,5%
ex 38.08 C	Alcole idroabietilico tecnico	sospensione totale
ex 38.11 C	Estratto di piretro in soluzione in un olio minerale	5%
ex 38.19 D	Acidi solfonici di oli di minerali bitumi nosi, tiofenici, e loro sali	8%
ex 38.19 Q	Miscele di aldeidi provenienti dalla ligni na	sospensione totale
ex 38.19 Q	Guanina greggia (pasta di squame o di al tri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fab bricazione dell'essenza di Oriente)	sospensione totale
ex 38.19 Q	Diosgenina greggia	sospensione totale
ex 39.02 C III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capi tolo 39	4%
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di clo ruro di vinilidene, contenenti almeno 80% in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fab bricazione di fibre, di monofili o di lanette (a)	4%
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%
ex 39.02 C XIV b)	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di lastre, conformemente alla Nota 3 d) del Capito lo 39	12%
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa (non plastificata)	4%
ex 39.03 B V a) 2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'ac qua)	4%
ex 39.03 B V a) 2	Ossipropilmetilcellulosa	9,5%
ex 44.28 B	Tegole ("Bardeaux") per tetti e facciate, di legno di conifere	sospensione totale

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../...

1	2	3
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:	
	A. Sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm	3%
	B. altri	3%
ex 48.01 E II	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (a)	sospensione totale
ex 51.01 B	Filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine d'aria	sospensione totale
70.19 A I a)	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	sospensione totale
70.19 A III a)	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	sospensione totale
81.04 M	Uranio impoverito in U 235	sospensione totale

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../...

Articolo 2

Dal 1° gennaio 1968 e fino al 30 giugno 1968, i dazi della tariffa doganale comune, per i prodotti elencati nella presente tabella, sono sospesi sino al livello indicato a fianco di ciascuno di essi:

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 28.52 B	Cloruri dei metalli delle terre rare	4%
ex 29.35 S	0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato	10%
ex 29.35 S	2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1,3,5-triazina	10%
ex 29.35 S	2-Cloro-4,6-bis-(etilammino)-1,3,5-triazina	10%
ex 29.35 S	2-Cloro-4,6-bis-(isopropilammino)-1,3,5-triazina	10%
ex 38.19 Q	Miscela di mercaptani terziari	sospensione totale
62.03 B I b)	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti diversi da quelli di juta, di lino e di sisal	15%

Articolo 3

Il dazio della tariffa doganale comune per la miscela di mercaptani terziari della sottovoce 38.19 Q è sospeso al 9% dal 1° luglio al 31 dicembre 1968.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente